

CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI

PRESSO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

04087

Prot. n.(citare nella risposta)

POSTA PRIORITARIA Priority Mail

2 1 APR. 2006

Serv. MB

Area 4

Rifer

đel

Allegati vedi testo

Oggetto:

Determinazioni Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici

Ai Signori Presidenti dei Consigli dei Collegi dei geometri

Ai Signori Presidenti dei Comitati Regionali

Ai Signori Componenti del Comitato Ristretto - Edilizia e Lavori Pubblici

Ai Signori Consiglieri Nazionali

LORO SEDI

L'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici, a seguito di richieste e segnalazioni, ha recentemente emesso alcune determinazioni e/o deliberazioni che, attesa l'importanza e la valenza anche per i professionisti progettisti e D.L., vengono di seguito segnalate:

1. Determinazione dell'Autorità per i Lavori Pubblici n. 1/2006 riguardante l'affidamento dei servizi di ingegneria di importo stimato inferiore a 100.000 euro; la stessa è frutto anche dall'impegno del Consiglio Nazionale che, nel mese di settembre 2005, su richiesta dell'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, ha puntualmente predisposto, con la collaborazione del Gruppo di lavoro del Comitato Ristretto Edilizia e Lavori Pubblici, un "documento di osservazioni", presentato dal Consigliere Nazionale Responsabile durante una audizione tenuta presso l'Autorità il 28 settembre, che è stato quasi del tutto recepito proprio dalla "Determinazione dell'Autorità n. 1/2006";

- 2. Deliberazione del 26 gennaio 2006, riguardante le modalità di versamento del contributo da versare a favore dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, introdotto dalla Legge 23 dicembre 2005 n. 266;
- 3. Successivi chiarimenti del 27 marzo 2006, recanti "Istruzioni Operative in merito alla deliberazione 26 gennaio 2006" con le quali si precisa, fra le altre cose, che il versamento non è dovuto per gli incarichi di progettazione di cui all'art. 17 comma 11¹ e comma 12² della L. 109/1994.

Nel rimanere a disposizione per eventuali chiarimenti, si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

IL CONS.RE RESP.LE

(Geom. Mauritio Savoncelli)

Art. 17 (Effettuazione delle attività di progettazione, direzione dei lavori e accessorie)

1 II. Per l'affidamento di incarichi di progettazione il cui importo stimato sia compreso tra 100.000 euro e la soglia di applicazione della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi, il regolamento disciplina le modalità di aggiudicazione che le stazioni appaltanti devono rispettare, in alternativa alla procedura del pubblico incanto, in modo che sia assicurata adeguata pubblicità agli stessi e siano contemperati i principi generali della trasparenza e del buon andamento con l'esigenza di garantire la proporzionalità tra le modalità procedurali e il corrispettivo dell'incarico.(p)

⁽p) Comma sostituito dall'art. 6, comma 4. L. 18 novembre 1998, n. 415, modificato dall'art. 1, comma 4, D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e, successivamente, sostituito dall'art. 7, comma 1, lett. i), numero 5, L. 1° agosto 2002, n. 166.

² 12. Per l'affidamento di incarichi di progettazione ovvero della direzione dei lavori il cui importo stimato sia inferiore a 100.000 euro, le stazioni appaltanti, per il tramite del responsabile del procedimento, possono procedere all'affidamento ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f) e g), nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza (w). (w) Comma sostituito dall'art. 6, comma 4, L. 18 novembre 1998, n. 415, modificato dall'art. 1, comma 4, D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, sostituito dall'art. 7, comma 1, lett. i), numero 5, L. 1º agosto 2002, n. 166 e, successivamente, sostituito dall'art. 24, comma 5, L. 18 aprile 2005, n. 62.

Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici

Determinazione n. 1/2006

del 19 gennaio 2006

GE1023/04

Affidamento dei servizi di ingegneria di importo stimato inferiore a 100.000 euro.

Considerato in fatto

A seguito dei rilievi formulati dalla Commissione europea, il legislatore nazionale, con la legge 18 aprile 2005, n. 62, ha proceduto alla modifica dell'art. 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m., sostituendo integralmente il comma 12 del citato articolo e stabilendo che per l'affidamento di incarichi di progettazione ovvero di direzione dei lavori, il cui importo stimato è inferiore a 100.000 euro, le stazioni appaltanti, per il tramite del responsabile del procedimento, possono procedere all'affidamento ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f) e g) dello stesso art. 17, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

Prima della modifica introdotta dalla citata legge n. 62/2005, l'affidamento degli incarichi relativi a servizi di ingegneria di importo stimato inferiore a 100.000 euro poteva essere effettuato attraverso la scelta di un libero professionista di fiducia, previa verifica della relativa esperienza e capacità professionale in relazione al progetto da affidare. La norma non dettava disposizioni concernenti le regole dell'affidamento né l'obbligo della pubblicità preventiva e successiva.

Con particolare riferimento a quest'ultimo obbligo, tuttavia, l'articolo 62, commi 1 e 2, del D.P.R. 21

dicembre 1999, n. 554, già prima della richiamata modifica alla legge quadro prevedeva a carico delle stazioni appaltanti, relativamente ai servizi di progettazione di importo inferiore a 40.000 euro (oggi 100.000 euro a seguito della modifica apportata dall'art. 7, comma 1, lett. i) della legge 1 agosto 2002, n. 166), l'onere della preventiva adeguata pubblicità, nonché di quella successiva all'affidamento. La mancata previsione nell'allora vigente norma primaria di alcun riferimento all'onere della pubblicità e la formulazione della previsione di cui all'articolo 62 del regolamento di attuazione hanno generato un dibattito sulla effettiva obbligatorietà della pubblicità nell'affidamento degli incarichi di progettazione cd. fiduciari.

Sulla problematica generale degli affidamenti cosiddetti fiduciari, peraltro, l'Autorità, con le determinazioni n. 27/2002 e n. 30/2002, aveva richiamato l'attenzione degli operatori sulla necessità che detti affidamenti non comportassero un effetto negativo sul mercato dei servizi di ingegneria, cristallizzandolo negli ambiti locali delle varie amministrazioni e di fatto privandolo di una concreta dinamica concorrenziale.

Alla luce degli orientamenti sopra riferiti ed in seguito all'entrata in vigore della citata legge n. 62/2005, si ritiene opportuno integrare gli indirizzi finora emanati in materia da questa Autorità, nel rispetto del dettato comunitario e dell'evoluzione giurisprudenziale nel frattempo intervenuta.

Stante il rilievo che riveste la questione ed il coinvolgimento di molteplici interessi del settore degli appalti pubblici, in conformità a quanto disposto nel Regolamento sul funzionamento dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, secondo il quale ogni valutazione delle problematiche emergenti e della prassi va condotta in base agli apporti delle Amministrazioni ed Associazioni rappresentative di operatori del settore dei lavori pubblici, è stata convocata un'audizione, tenutasi in data 28 settembre 2005, alla quale hanno partecipato rappresentanti del Ministero della giustizia, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, del Consiglio Nazionale degli Architetti, del Consiglio Nazionale dei Geologi, del Consiglio Nazionale dei Geometri, dell'ANCI e dell'UPI.

Sulla base di tutti questi elementi il Consiglio ha deliberato il seguente atto.

Considerato in diritto

La disposizione dell'attuale comma 12, dell'articolo 17, della legge n. 109/1994, nasce dal pronunciamento della Commissione europea che ha censurato la mancata previsione di alcun onere minimo di messa in concorrenza e l'assenza di alcuna forma di pubblicità, atta a consentire un confronto concorrenziale fra i soggetti potenzialmente interessati alla prestazione del servizio.

In osservanza a detti rilievi, il legislatore nazionale ha eliminato la possibilità dell'affidamento diretto su base fiduciaria degli incarichi per importo inferiore a 100.000 euro, facendo espresso richiamo all'obbligo da parte delle stazioni appaltanti del rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

Detti principi costituiscono, secondo le specificazioni che seguono, corollari del generale principio della tutela della libera concorrenza, in base al quale si intende garantire a ciascun potenziale concorrente le stesse possibilità di partecipazione alle procedure di gara e l'imparzialità della relativa azione amministrativa. Affinché sia assicurata una concreta concorrenza, occorre pertanto garantire il rispetto della *par condicio* nei confronti di tutti i concorrenti in ordine alla valutazione comparativa dei requisiti da essi posseduti e verificare l'assenza di clausole che producano un effetto preclusivo all'accesso dei potenziali concorrenti all'appalto.

a) Il principio di non discriminazione comporta, in particolare, il divieto di effettuare una selezione di concorrenti privilegiando coloro che esercitano prevalentemente la loro attività nello stesso ambito territoriale in cui devono essere svolte le prestazioni.

Peraltro, in ordine alla possibilità di istituire un elenco di professionisti presso le singole stazioni appaltanti, l'Autorità, confermando quanto precedentemente espresso, rileva come lo stesso possa ritenersi ammissibile nei limiti in cui vengano previsti idonei meccanismi riguardanti il relativo aggiornamento periodico, anche semestrale, adottando in ogni caso le forme di pubblicità previste dall'articolo 62 del D.P.R. 554/1999 e s.m., in modo che risulti garantito ai professioni in possesso dei prescritti requisiti il diritto di iscriversi all'albo stesso, senza limitazioni temporali.

Si ritiene inoltre necessario che laddove l'amministrazione intenda effettuare la scelta di istituire l'albo di professionisti, debba preventivamente stabilire, dandone adeguata pubblicità, criteri e requisiti per la formazione dell'albo stesso, quali a titolo esemplificativo:

- il richiamo a quanto dettato dall'articolo 51, comma 1, del D.P.R. 554/1999 e s.m. che vieta la partecipazione del professionista singolarmente e come componente di un raggruppamento di professionisti, nonché la contemporanea partecipazione a più di un raggruppamento;
- il principio della rotazione nella scelta dei nominativi inseriti nell'albo, ai quali rivolgere la richiesta di offerta;
- il divieto di cumulo degli incarichi, che può concretizzarsi nell'affidamento di non più di un incarico all'anno allo stesso professionista;
- la correlazione dell'esperienza pregressa richiesta al professionista alle tipologie progettuali delle quali necessita l'amministrazione, così come individuate in sede di programmazione, di modo che le professionalità richieste rispondano concretamente alle classi e categorie cui si riferiscono i servizi da affidare.

b) Relativamente al principio della parità di trattamento, occorre evidenziare che la Corte di Giustizia europea ha ritenuto che lo stesso vieta non solo le discriminazioni palesi, a motivo della cittadinanza, ma anche qualsiasi forma di discriminazione dissimulata che, mediante il ricorso ad altri criteri distintivi, abbia in pratica le stesse conseguenze (sentenza 3.6.1992, causa C 360/89) e che detto principio ha lo scopo di favorire lo sviluppo di una concorrenza sana ed efficace tra le imprese che partecipano ad un appalto pubblico, imponendo che tutti gli offerenti dispongano delle stesse possibilità nella formulazione delle loro offerte e che queste siano soggette alle medesime condizioni per tutti i competitori (sentenza 29.4.2004, causa C 496/99).

Ciò si traduce, per quanto rileva in questa sede, nell'obbligo di instaurare apposita procedura negoziata, in analogia a quanto prescritto dall'articolo 78 del D.P.R. 554/1999 e s.m., nella quale si procede alla comparazione dei requisiti posseduti da tutti i concorrenti, con applicazione, per ciascuno di essi, dei medesimi criteri selettivi.

c) In base al principio di proporzionalità, la richiesta del possesso di requisiti minimi per la partecipazione alla procedura negoziata deve essere strettamente connessa alla tipologia ed all'importo dell'incarico, in quanto la richiesta di requisiti non proporzionali allo specifico appalto potrebbe comportare il pericolo di una indebita restrizione della concorrenza. Ne discende l'impossibilità di utilizzare i requisiti previsti dalla normativa per gli affidamenti di progettazione di importo superiore a 100.000 euro per quelli di importo inferiore.

Analogamente dovranno essere fissati i criteri di valutazione delle offerte rapportati alla tipologia e all'importo dell'incarico, non potendosi applicare le previsioni formulate al riguardo per gli incarichi di maggior importo.

Pertanto, nell'avviso di selezione dovranno essere indicati i requisiti minimi richiesti dalla S.A. che consentano al professionista – tramite il *curriculum* - la dimostrazione del possesso di una esperienza adeguata rapportata alla tipologia e all'importo dell'incarico. In relazione a detto profilo, l'Autorità è intervenuta con le determinazioni n. 9/1999, n. 10/1999 e n. 17/2000, sottolineando come il merito tecnico che viene esaminato nella fase di ammissione alla selezione, ha ad oggetto elementi che necessitano alla stazione appaltante per effettuare una valutazione circa l'idoneità del progettista a concorrere per l'affidamento, anche sulla base dell'esperienza professionale pregressa. Detta valutazione viene effettuata sulla base di elementi meramente quantitativi consistenti nell'accertamento dell'importo dei lavori appartenenti alle stesse classi e categorie dell'opera oggetto dell'incarico, eseguiti in periodo anteriore alla data del bando.

Al contrario, il merito tecnico da valutarsi nella fase di affidamento dovrà intendersi con riguardo alle caratteristiche qualitative di progetti in precedenza redatti e presentati, che l'offerente ritiene rappresentativi della propria capacità progettuale e affini all'opera da progettare per tipologia ed importo.

d) Per quanto riguarda, infine, il principio di trasparenza si evidenzia che la Corte di giustizia con la sentenza 7.12.2000, *C* 324/98 ha ritenuto che l'obbligo di trasparenza cui è tenuta l'amministrazione aggiudicatrice consiste nel garantire, in favore di ogni potenziale offerente, un adeguato livello di pubblicità che consenta l'apertura degli appalti di servizi alla concorrenza, nonché il controllo sull'imparzialità delle procedure di aggiudicazione.

Il principio della trasparenza trova quindi attuazione, anteriormente all'inizio del procedimento di selezione, nella effettuazione di una corretta ed adeguata pubblicità sia dell'oggetto della selezione che si intende esperire sia dei criteri obiettivi che si intende utilizzare per la valutazione delle offerte; al termine del procedimento negoziato, invece, il principio stesso troverà la propria effettiva applicazione nel corrispondente obbligo da parte della stazione appaltante di motivare la scelta effettuata sulla base degli stessi criteri inizialmente adottati.

Dalle considerazioni sopra riportate emerge, dunque, che l'articolo 17, comma 12, della legge 109/1994, così come modificato dalla legge n. 62/2005, impone alle stazioni appaltanti l'esperimento di una procedura di tipo competitivo e comparativo per l'individuazione del professionista, che dovrà essere preceduta dalla pubblicità di cui all'art. 62, comma 1, del D.P.R. 554/1999 e s.m.. Il tenore letterale di detta norma, laddove utilizza la locuzione "adeguata pubblicità", ha comportato l'intervento interpretativo della giustizia amministrativa, che ha ritenuto necessario chiarirne il significato sia sotto il profilo temporale che sotto quello del mezzo idoneo a garantire l'assolvimento di detto obbligo. Occorre, pertanto, individuare tempi per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione idonei a consentire un'effettiva partecipazione all'iniziativa e utilizzare mezzi di pubblicazione che garantiscano una adeguata penetrazione della notizia nel mercato.

Al riguardo, come espresso da questa Autorità con determinazioni n. 18/2001 e n. 30/2002, per "adeguata pubblicità" deve intendersi quindi quella pubblicità che, seppure semplificata, risulta funzionale allo scopo di raggiungere la più ampia sfera di potenziali professionisti interessati all'affidamento, in relazione all'entità ed all'importanza dell'incarico.

Si rileva al riguardo che questa Autorità ha più volte evidenziato che la carenza di pubblicità è apparsa spesso rilevante in relazione all'esiguo tempo di pubblicazione, limitato in alcuni casi a soli 10 giorni, ed ai mezzi utilizzati, pubblicazione presso il solo Albo pretorio.

Per quanto attiene, quindi, all'affidamento degli incarichi sotto l'importo di 100.000 euro, le S.A. dovranno individuare forme di pubblicità adeguate alla rilevanza dell'affidamento, tenendo anche conto del contesto ambientale e di mercato nel quale operano. A titolo esemplificativo e non esaustivo, può ritenersi adeguata la pubblicità effettuata attraverso la pubblicazione dell'avviso di selezione sull'Albo pretorio, sul sito internet (ove disponibile), ovvero sull'Albo della stazione appaltante, nonché con la diffusione presso i rispettivi Ordini professionali.

Per quanto attiene al procedimento di selezione, nel richiamare l'attenzione sulla circostanza che la richiesta di una presentazione plurima di offerte dà luogo *ipso facto* ad una procedura concorsuale negoziata, si precisa che la stazione appaltante dovrà indicare negli avvisi di conferimento gli elementi essenziali della prestazione ed il relativo importo presunto, il tempo massimo per l'espletamento dell'incarico, il termine di ricezione delle offerte, non inferiore a ventisei giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso, ed ogni altro ulteriore elemento di cui all'articolo 63 del D.P.R. 554/1999 ritenuto utile, nonché i criteri che utilizzerà per l'affidamento.

È, infatti, necessario che le regole disciplinatrici del confronto siano oggettivamente verificabili e, sebbene la procedura sia caratterizzata dal carattere dell'informalità, le modalità di formulazione e di trasmissione delle offerte devono sostanzialmente rispettare i principi di trasparenza e par condicio fra gli offerenti; principi cui è necessaria conformarsi ogni qual volta si procede ad una valutazione comparativa delle offerte, ancorché ciò avvenga attraverso gara informale (cfr. Cons. Stato Sez. V, 20 ottobre 2000, n. 5633).

Inoltre, tenuto conto delle disposizioni sulla semplificazione amministrativa, l'amministrazione dovrà prevedere in capo all'affidatario l'obbligo di comprovare i requisiti professionali dichiarati in sede di presentazione dell'offerta.

Sulla base di quanto sopra, l'Autorità ritiene che:

- i servizi di ingegneria di importo inferiore a 100.000 euro devono essere affidati dalle stazioni appaltanti previo esperimento di una procedura competitiva e comparativa, che dovrà essere preceduta dalla pubblicazione di un avviso, divulgato con modalità adeguate alla rilevanza dell'affidamento, tenendo anche conto del contesto ambientale e di mercato nel quale operano le stazioni appaltanti, quali ad esempio l'Albo pretorio, il sito internet (ove disponibile), ovvero l'Albo della stazione appaltante e diffuso ai rispettivi Ordini professionali, al fine di raggiungere la più ampia sfera di potenziali professionisti interessati all'affidamento;
- gli avvisi per l'affidamento dei servizi di ingegneria devono contenere gli elementi essenziali costituenti l'oggetto della prestazione, il relativo importo presunto, il tempo massimo per l'espletamento dell'incarico, il termine di ricezione delle offerte non inferiore a ventisei giorni dalla data di

pubblicazione dell'avviso ed ogni altro ulteriore elemento di cui all'articolo 63 del D.P.R. 554/1999 ritenuto utile, nonché i criteri che verranno utilizzati per l'affidamento;

- i requisiti richiesti ai partecipanti alla selezione dovranno essere proporzionali all'incarico da affidare, con ciò escludendosi la possibilità di richiedere i requisiti previsti per incarichi appartenenti a fasce superiori di importo;
- il merito tecnico da esaminare nella fase di valutazione dell'offerta dovrà intendersi non con riferimento ad aspetti quantitativi, bensì con riguardo alle caratteristiche qualitative di progetti in precedenza redatti che l'offerente ritiene rappresentativi della propria capacità progettuale e affini all'opera da progettare per tipologia ed importo.

Il Consigliere Relatore

Il Presidente

Guido Moutier

Alfonso M. Rossi Brigante

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 1 febbraio 2006

Il Segretario

DELIBERAZIONE 26 gennaio 2006

Indicazione delle modalità attuative dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

L'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

VISTA la legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l'articolo 5, comma 7, che pone a carico del bilancio dello Stato la provvista finanziaria necessaria per il funzionamento dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266 e, in particolare, l'art. 1, comma 65, che pone le spese di funzionamento dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici a carico del mercato di competenza, per la parte non coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello Stato;

VISTO l'art. 1, comma 67, della stessa legge 23 dicembre 2005, n. 266, il quale dispone che l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, determina annualmente l'ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione, nel limite massimo, per il 2006, dello 0,25% del valore del mercato stesso;

VISTO il finanziamento di 3,850 milioni di euro a carico del bilancio dello Stato per il 2006, a favore dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici;

VISTA l'ulteriore attribuzione, a favore dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici e a carico del bilancio dello Stato, di 3,5 milioni di euro, prevista dallo stesso art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, peraltro a titolo di mera anticipazione e da restituire entro il 31 dicembre 2006 al bilancio dello Stato;

RITENUTA la necessità di coprire, per l'anno 2006, i costi di funzionamento dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, per la parte non finanziata a carico del bilancio dello Stato, mediante ricorso al mercato di competenza secondo l'entità e le modalità previste dal presente provvedimento;

VISTA la deliberazione di questa Autorità del 14 dicembre 2005, con cui è stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2006;

VISTA la deliberazione di questa Autorità del 4 gennaio 2006, con cui è stata approvato lo schema del presente provvedimento;

VISTA la nota del 4 gennaio 2006, con cui tale schema è stato trasmesso al Presidente del Consiglio dei Ministri;

RILEVATO che è trascorso il termine di venti giorni previsto dall'art. 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, senza che siano state formulate osservazioni;

VISTA la deliberazione di questa Autorità del 26 gennaio 2006, con cui si è preso atto dell'intervenuta

esecutività del presente provvedimento;

DELIBERA

Articolo 1

Soggetti tenuti alla contribuzione

- 1. Sono tenuti a versare un contributo a favore dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, nell'entità e con le modalità previste dal presente provvedimento, i seguenti soggetti, pubblici e privati:
- a) le stazioni appaltanti di cui all'art. 2, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e s.m.;
- b) gli operatori economici che intendono partecipare a procedure di scelta del contraente attivate dai soggetti di cui alla lettera a);
- c) gli organismi di attestazione di cui all'art. 8, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e s.m.

Articolo 2

Entità della contribuzione

1. I soggetti di cui all'articolo 1, lettere a) e b), sono tenuti a versare a favore dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, con le modalità e i termini di cui all'articolo 3 del presente provvedimento, i seguenti contributi:

Fascia di importo	Quota per la stazioni appaltanti	Quota per ogni partecipante	
(in migliaia di euro)	(in euro)	(in euro)	
da 0 a 150	50,00	20,00	
da 150 a 500	150,00	30,00	
da 500 a 1.000	250,00	50,00	
da 1.000 a 5.000	400,00	80,00	
oltre 5.000	500,00	100,00	

2. I soggetti di cui all'articolo 1, lettera c) sono tenuti a versare a favore dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici un contributo pari al 2,5% dei ricavi risultanti dal bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio finanziario.

Articolo 3

Modalità e termini di versamento della contribuzione

- 1. I soggetti di cui all'articolo 1, lettera a), del presente provvedimento sono tenuti al pagamento della contribuzione all'atto dell'attivazione delle procedure di selezione del contraente. Tale pagamento avviene al momento della attribuzione, da parte dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, del codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente, che deve essere riportato nell'avviso pubblico, nella lettera di invito o nella richiesta di offerta comunque denominata.
- 2. I soggetti di cui all'art. 1, lettera b), del presente provvedimento sono tenuti al pagamento della contribuzione quale condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del contraente. Essi sono tenuti a dimostrare, al momento di presentazione dell'offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione. La mancata dimostrazione dell'avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione dalla procedura di gara.
- 3. I soggetti di cui all'articolo 1, lettera c), del presente provvedimento sono tenuti al pagamento del contributo da essi dovuto entro trenta giorni dall'approvazione del proprio bilancio.
- 4. I soggetti contribuenti devono indicare, all'atto del pagamento, la propria denominazione e il proprio codice fiscale; i soggetti di cui all'articolo 1, lettere a) e b), del presente provvedimento devono altresì indicare il codice identificativo della procedura di riferimento di cui al comma 1 del presente articolo.
- 5. Il versamento delle contribuzioni va effettuato secondo le istruzioni operative presenti sul sito dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici al seguente indirizzo:
 http://www.autoritalavoripubblici.it/riscossioni.html

Articolo 4

Riscossione coattiva e interessi di mora

1. Il mancato pagamento della contribuzione da parte dei soggetti di cui all'art. 1 lettere a) e c) secondo le modalità previste dal presente provvedimento comporta l'avvio della procedura di riscossione coattiva ai sensi della normativa vigente.

Articolo 5

Disposizioni transitorie

- 1. Nelle more dell'attivazione delle procedure telematiche di riscossione, di cui verrà data notizia sul sito dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, il versamento della contribuzione dovuta dai soggetti di cui all'articolo 1, va effettuato con le seguenti modalità:
- a) presso la Tesoreria provinciale dello Stato territorialmente competente, a favore della contabilità speciale n. 1493, intestata all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici presso la Tesoreria provinciale dello Statosezione di Roma;
- b) sul conto corrente postale n. 871012, intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato-sezione di Roma, contabilità speciale 1493 Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici.

- 2. In entrambe le modalità previste dal comma 1 del presente articolo, i soggetti contribuenti di cui all'articolo 1, lettere a) e b) del presente provvedimento devono indicare, a titolo di causale, ogni utile riferimento per l'individuazione della procedura cui la cui contribuzione si riferisce.
- 3. In sede di prima applicazione e fino all'attivazione delle procedure di attribuzione del codice informatico di cui all'art.3, comma 1, i soggetti di cui all'art. 1, lettera a) sono tenuti al versamento della contribuzione di cui all'art. 2 entro trenta giorni dall'attivazione di ciascuna procedura di selezione del contraente.

Articolo 6

Disposizione finale

- 1. Il presente provvedimento viene pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana e sul Bollettino Ufficiale dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici.
- 2. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno 20 febbraio 2006.

home

aggiornamento del 27 marzo

Istruzioni operative in merito alla deliberazione 26 gennaio 2006

- 1. Note generali
- 2. Istruzioni operative per le SOA
 - 2.1 Disposizioni transitorie
 - 2.2 Disposizioni a regime
- 3. Istruzioni operative per le stazioni appaltanti
 - 3.1 Disposizioni transitorie
 - 3.2 Disposizioni a regime
 - 3.3 Adempimenti propedeutici per le stazioni appaltanti
- 4. Istruzioni operative per i partecipanti alle procedure di selezione
 - 4.1 Disposizioni transitorie
 - 4.2 Disposizioni a regime
- 5. Contatti
- 6. Risposte ai quesiti frequenti

1. Note generali

Questa pagina fornisce indicazioni alle Stazioni Appaltanti, alle imprese ed alle Società Organismi di Attestazione (SOA) in merito al comportamento da tenere durante il periodo transitorio secondo quanto stabilito dall'articolo 5 della deliberazione 26 gennaio 2006, nonché informazioni preliminari sul futuro sistema informativo di monitoraggio della contribuzione (SIMOG), attualmente in fase di progettazione.

Il periodo transitorio ha inizio dalla data di entrata in vigore della deliberazione, 20 febbraio 2006, e terminerà con l'avvio del sistema informativo, di cui si darà avviso sul sito dell'Autorità a questo stesso indirizzo.

Le fasce di importo (l'importo cui fare riferimento è quello stimato ovvero posto a base della procedura di selezione del contraente con inclusione degli oneri di sicurezza) di cui all'articolo 2 si intendono:

Fascia di importo	Quota per le stazioni appaltanti	Quota per ogni partecipante
fino a 150.000,00 € compresi	50,00	20,00
oltre 150.000,00 € e fino a 500.000,00 € compresi	150,00	30,00
oltre 500.000,00 € e fino a 1.000.000,00 € compreso	250,00	50,00
oltre 1.000.000,00 € e fino a 5.000.000,00 € compresi	400,00	80,00
oltre 5.000.000 €	500,00	100,00

Le disposizioni di cui alla deliberazione 26 gennaio 2006 si applicano esclusivamente al settore delle opere pubbliche indipendentemente dalla procedura di selezione adottata (evidenza pubblica, trattativa privata e cottimo fiduciario) e dall'importo, ivi inclusi i casi di "somma urgenza".

2. Istruzioni operative per le SOA

2.1 Disposizioni transitorie

Le SOA sono tenute al versamento della contribuzione nella misura del 2,5% del fatturato dichiarato nell'ultimo bilancio chiuso. Il versamento dovrà essere effettuato con le seguenti modalità:

- a) presso la Tesoreria provinciale dello Stato territorialmente competente, a favore della contabilità speciale n. 1493, intestata all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (codice fiscale 97163520584) presso la Tesoreria provinciale dello Stato-sezione di Roma;
- b) sul conto corrente postale n. 871012, intestato alla "Tesoreria provinciale dello Stato-sezione di Roma", contabilità speciale 1493 Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (codice fiscale 97163520584). E' possibile effettuare il versamento sul c/c postale tramite bonifico bancario. Le coordinate del conto sono ABI 07601 CAB 03200 c/c n. 871012 intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato-sezione di Roma. In questo caso è necessario indicare nella causale la dicitura "da accreditare sulla contabilità speciale 1493 Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici".
- c) tramite il sistema bancario. La SOA può chiedere alla propria banca di effettuare il versamento a mezzo <u>lettera di addebito</u> sul conto di gestione della banca stessa presso la Banca d'Italia, ovvero con <u>modello 51 cassa</u> di prelevamento dallo stesso conto di gestione presso la Banca d'Italia, a favore della Tesoreria provinciale dello Stato sezione di Roma, contabilità speciale 1493 intestata all'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici.

La SOA dovrà indicare quale causale del versamento la dicitura "Contributo SOA" seguita dalla propria denominazione.

2.2 Disposizioni a regime

Allorché sarà affidato il servizio di tesoreria, l'Autorità provvederà a rendere note le eventuali nuove modalità di versamento.

3. Istruzioni operative per le stazioni appaltanti

3.1 Disposizioni transitorie

Durante il periodo transitorio non è previsto il rilascio di un codice di identificazione della procedura di selezione. Le Stazioni Appaltanti sono tenute al versamento della contribuzione nella misura indicata dall'articolo 2 della deliberazione da effettuarsi con le seguenti modalità:

- a) presso la Tesoreria provinciale dello Stato territorialmente competente, a favore della contabilità speciale n. 1493, intestata all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (codice fiscale 97163520584) presso la Tesoreria provinciale dello Stato-sezione di Roma;
- b) sul conto corrente postale n. 871012, intestato alla "Tesoreria provinciale dello Stato-sezione di Roma", contabilità speciale 1493 Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (codice fiscale 97163520584). E' possibile effettuare il versamento sui c/c postale tramite bonifico bancario. Le coordinate del conto sono ABI 07601 CAB 03200 c/c n. 871012 intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato-sezione di Roma. In questo caso è necessario indicare nella causale la dicitura "da accreditare sulla contabilità speciale 1493 Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici".
- c) tramite il sistema bancario. La stazione appaltante può chiedere alla propria banca di effettuare il versamento a mezzo lettera di addebito sul conto di gestione della banca stessa presso la Banca d'Italia, ovvero con modello 51 cassa di prelevamento dallo stesso conto di gestione presso la Banca d'Italia, a favore della Tesoreria provinciale dello Stato sezione di Roma, contabilità speciale 1493 intestata all'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici.

La stazione appaltante dovrà indicare quale causale del versamento:

- la denominazione della stazione appaltante
- l'oggetto del bando di gara, della lettera di invito o comunque una descrizione che permetta di identificare la procedura di selezione.

Il termine di trenta giorni fissato per effettuare il versamento decorre dalla data di pubblicazione della procedura di selezione (pubblicazione di bando, spedizione di lettera di invito alla presentazione dell'offerta, contatto diretto, ecc.). La commissione aggiudicatrice o, comunque, il responsabile della procedura di selezione presso la stazione appaltante è responsabile del controllo delle ricevute di pagamento postali o della tesoreria provinciale dello Stato, esibite dai partecipanti, ed è tenuto ad escludere dalla procedura di selezione i partecipanti che ne sono sprovvisti.

3.2 Disposizioni a regime

Allorchè il sistema informativo di monitoraggio delle Gare (SIMOG) sarà operativo, la stazione appaltante che intenderà avviare una procedura di selezione si connetterà al sistema, per il tramite di un proprio dipendente funzionale (Responsabile SIMOG Stazione Appaltante - RSSA) dotato di proprie credenziali.

Il sistema attribuirà alla procedura di selezione comunicata dal RSSA un codice identificativo (il codice è denominato CIG o Codice Identificativo della Gara). Il sistema provvederà inoltre a determinare l'importo della contribuzione a carico della stazione appaltante e quello a carico dei partecipanti. La Stazione Appaltante renderà noto il CIG ai partecipanti utilizzando i canali convenzionali (gazzette, bollettini, quotidiani, lettere di invito, ecc.).

La commissione aggiudicatrice o comunque il responsabile della procedura di selezione presso la stazione appaltante è responsabile del controllo delle ricevute di pagamento esibite dai partecipanti e potrà effettuarne la verifica tramite l'accesso al SIMOG in qualità di RSSA.

3.3 Adempimenti propedeutici per le Stazioni Appaltanti

Nelle more dell'avvio del sistema informativo di monitoraggio della contribuzione (SIMOG), attualmente in fase di progettazione, si raccomanda alle stazioni appaltanti di individuare uno o più dipendenti che saranno responsabili delle seguenti attività:

- Richiesta del codice CIG mediante comunicazione dei dati di sintesi della procedura di selezione
- Attivazione delle procedure di selezione mediante comunicazione delle date di pubblicazione della procedura e di termine per la presentazione delle offerte
- Consultazione dei dati dei pagamenti ai fini della valutazione delle offerte

Tali soggetti potranno fin da ora procedere alla richiesta di accreditamento presso il sistema utilizzando le funzionalità di anagrafe dell'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici già disponibili all'indirizzo http://anagrafe.avlp.it. Ciascun RSSA potrà collaborare con una o più stazioni appaltanti dichiarando le proprie collaborazioni al medesimo sistema di anagrafe non appena avrà a disposizione le proprie credenziali di accesso.

Si precisa che l'iscrizione all'anagrafe dell'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici è un passo meramente propedeutico all'utilizzo del sistema che rilascerà i codici CIG e che tale sistema è attualmente in fase di realizzazione. Si precisa altresì che il ritardo nella pubblicazione delle procedure di selezione nel sistema a regime non potrà essere imputato all'Autorità, qualora derivi da un'iscrizione tardiva da parte dei soggetti responsabili.

4. Istruzioni operative per i partecipanti alle procedure di selezione

4.1 Disposizioni transitorie

Durante il periodo transitorio i partecipanti alle procedure di selezione sono tenuti al versamento della contribuzione nella misura indicata dall'articolo 2 della deliberazione da effettuarsi con le seguenti modalità:

- a) presso la Tesoreria provinciale dello Stato territorialmente competente, a favore della contabilità speciale n. 1493, intestata all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (codice fiscale 97163520584) presso la Tesoreria provinciale dello Stato-sezione di Roma;
- b) sul conto corrente postale n. 871012, intestato alla "Tesoreria provinciale dello Stato-sezione di Roma", contabilità speciale 1493 Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (codice fiscale 97163520584). E' possibile effettuare il versamento sul c/c postale tramite bonifico bancario. Le coordinate del conto sono ABI 07601 CAB 03200 c/c n. 871012 intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato-sezione di Roma. In questo caso è necessario indicare nella causale la dicitura "da accreditare sulla contabilità speciale 1493 Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici".
- c) tramite il sistema bancario. I partecipanti possono chiedere alla propria banca di effettuare il versamento a mezzo lettera di addebito sul conto di gestione della banca stessa presso la Banca d'Italia, ovvero con modello 51 cassa di prelevamento dallo stesso conto di gestione presso la Banca d'Italia, a favore della Tesoreria provinciale dello Stato sezione di Roma, contabilità speciale 1493

intestata all'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici.

I partecipanti devono indicare nella causale:

- la propria denominazione
- la denominazione della stazione appaltante
- l'oggetto del bando di gara, della lettera di invito o comunque una descrizione che permetta di identificare l'opera.

Il termine per i partecipanti per effettuare il versamento coincide con la data di presentazione dell'offerta. La mancata presentazione della ricevuta di versamento, in originale, è condizione di esclusione dalla procedura di selezione.

4.2 Disposizioni a regime

A regime, con l'attivazione del sistema SIMOG, i partecipanti alla procedure di selezione verranno a conoscenza dei codici di identificazione delle Gare (CIG) secondo i canali di pubblicità convenzionali già in uso per le procedure di selezione (bando, lettera di invito o qualunque richiesta formale o informale di presentazione dell'offerta). Il partecipante, munito del codice di identificazione e del proprio codice fiscale, dovrà effettuare il versamento presso gli sportelli di riscossione predisposti dall'Autorità, secondo modalità operative che saranno adeguatamente comunicate. A riprova dell'esito positivo della transazione di pagamento il contribuente otterrà una ricevuta. Tale ricevuta, in originale, dovrà essere allegata all'offerta a pena di esclusione dalla procedura di selezione.

5. Contatti

Per informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi all'indirizzo di posta elettronica:

riscossioni@avlp.it

e ai numeri di telefono:

06.36.72.35.44/21

06.36.72.33.09/81

06.36.72.32.06/10

attivi dalle ore 9.00 alle ore 14.00 e dalle ore 14.30 alle ore 17.00 dal lunedi al venerdi.

6. Risposte ai quesiti frequenti

- D. Il contributo deve essere versato anche nei casi di lavori affidati mediante trattativa privata?
- D. Il contributo deve essere versato anche per lavori affidati in economia di importo inferiore a 20.000 euro?
- **R.** Il contributo deve essere versato per qualsiasi procedura di selezione del contraente, ivi compresa la trattativa privata ed il cottimo fiduciario; fanno eccezione i lavori eseguiti in amministrazione diretta.
- Il contributo è dovuto per lavori di qualsiasi ammontare; l'articolo 2 della deliberazione stabilisce le somme da versare secondo classi di importo.
- D. Nel caso delle trattative private per le quali non c'è bando i 30 giorni entro i quali la stazione appaltante deve versare il contributo da quando decorrono?
- R. Nel caso delle trattative private il termine decorre dalla data della lettera di invito alle imprese.
- D. La pubblicazione del bando è previsto che avverrà prima del 20 febbraio, ma la scadenza per la presentazione delle offerte scadrà dopo quella data, occorre effettuare il versamento del contributo?
- **R.** La deliberazione 26 gennaio 2006 entrerà in vigore il 20 febbraio e produrrà effetti da quella data; pertanto, nel caso di specie non è dovuto alcun contributo né da parte della stazione appaltante, né dalle imprese partecipanti alla gara.
- D. A cosa si riferisce la fascia d'importo? All'importo delle lavorazioni più l'importo per l'attuazione dei piani di sicurezza oppure all'importo complessivo del quadro economico dell'intervento?
- R. Per fascia di importo si intende l'importo dei lavori a base di gara o di affidamento compresi gli oneri della sicurezza.

D. Se nel bando di gara non è espressamente richiesto il versamento del contributo, i soggetti di cui all'art.1 lett. b) sono ugualmente tenuti a tale versamento?

R. A partire dal 20 febbraio i soggetti di cui alla lettera b) sono tenuti al pagamento del contributo a prescindere dal fatto che nel bando di gara o nella lettera di invito sia espressamente richiamato tale obbligo.

Per le imprese la dimostrazione dell'avvenuto pagamento è condizione per essere ammessi a presentare l'offerta.

D. In caso di licitazione privata in quale fase l'impresa deve pagare la somma? Nella fase di richiesta di partecipazione o in quella di partecipazione alla gara con la produzione dell'offerta?

R. La dimostrazione dell'avvenuto pagamento deve avvenire nella fase di gara, a seguito dell'invito, con la esibizione dell'originale del versamento unitamente ai documenti relativi all'offerta.

D. In caso di pubblicazione del bando sia su G.U.R.I. che su G.U.C.E. da quale data decorrono i termini per la stazione appaltante

R. I termini decorrono dalla data di pubblicazione sulla G.U.R.I; la circostanza che l'avviso sia stato inviato alla G.U.C.E. in data antecedente il 20 febbraio non esonera la stazione appaltante dal versamento del contributo.

D. Il contributo deve essere previsto nel quadro economico dell'intervento?

R. Ai fini dell'adempimento delle prescrizioni di cui alla deliberazione 26/01/2006 è ininfluente la collocazione finanziaria del contributo.

D. Sono già iscritto al sistema di anagrafe dell'Autorità in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP). Potrò utilizzare le mie credenziali per accedere al nuovo sistema SIMOG quando questo sarà stato pubblicato?

R. No. Per accedere al nuovo sistema SIMOG dovrà modificare la propria collaborazione dichiarando di rivestire il nuovo profilo di Responsabile SIMOG della Stazione Appaltante (RSSA).

D. Come posso modificare il mio profilo nell'anagrafe dell'Autorità?

R. Per modificare il proprio profilo presso il sistema di anagrafe acceda all'indirizzo <u>anagrafe.avlp.it</u> con le proprie credenziali. Nel menu principale selezioni la voce "Gestioni Stazioni Appaltanti" e inserisca il codice fiscale della Stazione appaltante con la quale collabora. Le verrà proposto un elenco delle Stazioni Appaltanti corrispondenti al codice fiscale inserito. Clicchi sul nome della Stazione Appaltante di interesse e prosegua modificando i propri profili e confermando le modifiche.

D. Su chi ricade l'obbligo di contribuzione in caso di ATI?

R. Nel caso di ATI <u>costituita</u> il versamento è unico ed effettuato dalla capogruppo; anche nel caso di ATI <u>non ancora costituita</u> il versamento è unico in quanto l'offerta è unica, sottoscritta da tutte le imprese che costituiscono l'ATI; l'offerta contiene l'impegno che, in caso di aggiudicazione, le imprese conferiranno mandato ad una di esse, qualificata come capogruppo: il pagamento è eseguito da quest'ultima.

D. In quale misura avviene la contribuzione nel caso di lavori da realizzarsi in più lotti?

R. Nel caso di lavori da realizzarsi in più <u>lotti</u> le stazioni appaltanti sono tenute al versamento del contributo in ragione del numero dei lotti e del loro relativo importo; i partecipanti che concorrono per più lotti calcolano la contribuzione in ragione del singolo lotto per cui presentano l'offerta.

D. Quale è la procedura per ottenere il rimborso dell'importo versato ma non dovuto?

R. La richiesta per la restituzione della contribuzione deve essere effettuata dai singoli partecipanti, nonchè dalla stazione appaltante, all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici – Settore Risorse finanziarie - Via di Ripetta, 246 – 00186 Roma, allegando la copia del versamento effettuato. Nella richiesta di rimborso devono essere indicate le coordinate del c/c bancario o postale sul quale accreditare il rimborso.

D. Per le imprese la dimostrazione dell'avvenuto pagamento è condizione per essere ammessi a presentare l'offerta; per esse il termine per effettuare il versamento coincide con la data di presentazione dell'offerta stessa. Per le stazioni appaltanti il termine di 30 giorni per effettuare il versamento da quando decorre?

R. Per le stazioni appaltanti i 30 giorni utili, nella fase transitoria, per eseguire il versamento decorrono dalla data di pubblicazione del bando per ogni tipo di procedura ad evidenza pubblica prescelta (asta pubblica, licitazione privata, appalto concorso).

A titolo esemplificativo se la stazione appaltante ha pubblicato un bando in data 20 dicembre, invia lettere di invito a presentare l'offerta alla imprese il 19 febbraio, ponendo il 10 marzo quale termine ultimo di presentazione dell'offerta stessa, non sono tenuti al pagamento né la stazione appaltante, né le imprese che presentano l'offerta.

- D. Dobbiamo bandire (dopo il 20 febbraio), una licitazione privata conseguente all'individuazione del soggetto Promotore avvenuta nella prima fase di gara , per un appalto da realizzarsi attraverso Project Financing. La procedura di gara è iniziata con la pubblicazione dell'avviso di pre-informazione ai sensi dell'art. 37bis della L.109/94; ora che dobbiamo bandire la licitazione privata, la stessa è soggetta al contributo?
- **R.** Nel caso di appalto di lavori da realizzarsi in Project Financing, per la stazione appaltante il termine per il versamento decorre dalla data di pubblicazione del bando di licitazione privata.
- D. La stazione appaltante ha pubblicato, in data 16.02.06, all'albo pretorio il bando di gara per lavori di importo pari a 750.000 euro, la pubblicazione sul B.U.R. è avvenuta il 21.02.06 e sui quotidiani il 24.02.06; il bando suddetto è soggetto alla contribuzione?
- R. Nella fase transitoria, i 30 giorni utili per la stazione appaltante per eseguire il versamento del contributo decorrono dalla data di pubblicazione del bando di gara; poiché l'art. 80 del D.P.R. 554/99 fissa una gradualità di forme di pubblicazione in relazione agli importi dei lavori da appaltare, anche nel considerare il termine "a quo" si terrà conto di tale gradualità. Nel caso di specie, prevedendo il menzionato articolo che i bandi relativi a lavori di importo compreso tra 500.000 e 1.000.000 siano pubblicati sul B.U.R. e per estratto su due dei principali quotidiani locali, si farà riferimento alla data di pubblicazione sul B.U.R.
- D. Tra le procedure di scelta del contraente per le quali è dovuta la contribuzione a favore dell'Autorità, rientrano anche quelle regolate dall'art. 17, comma 11 e 12, della L. 109/94 per affidamenti di incarichi professionali?
- **R.** La deliberazione 26 gennaio 2006 nello stabilire quali siano i soggetti tenuti alla contribuzione cita, oltre che gli organismi di attestazione, le stazioni appaltanti di cui all'art. 2, comma 2, della Legge 109/94 e gli operatori economici che intendono partecipare a procedure di scelta del contraente attivate dai predetti soggetti.

Peraltro, il comma 1, dell'art. 2 indica che cosa debba intendersi per lavori pubblici: costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere ed impianti, anche di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica.

In tale contesto, gli "operatori economici che intendono partecipare alle procedure di scelta del contraente" sono i soggetti (imprese) che "asprirano" a sottoscrivere un contratto con la stazione appaltante per la realizzazione di lavori pubblici; gli incarichi di cui all'art.17, comma 11 e 12, attengono alla progettazione dell'opera e non alla sua completa realizzazione; riguardano cioè la prestazione di un servizio che, tuttavia, in quanto relativo ad un'opera pubblica, vengono disciplinati dalla Legge e dal Regolamento sui lavori pubblici.

Pertanto, ove l'affidamento attenga ad un mero incarico di progettazione, esso non è soggetto alle disposizioni di cui alla deliberazione in commento.

- D. Nel caso di versamento sul conto corrente postale lo spazio dedicato al destinatario non è sufficiente. E' possibile utilizzare abbreviazioni?
- **R.** Si. E' possibile utilizzare la forma sintetica seguente: conto corrente postale n. 871012 intestato a TPS-sez. Roma CS 1493 AVLP
- D. La Stazione Appaltante ha pubblicato un bando per licitazione privata in data antecedente al 20 febbraio 2006. La lettera di invito è stata inviata in data successiva al 20 febbraio 2006. In questo caso è previsto il contributo a carico della Stazione Appaltante? Ed a carico delle imprese partecipanti?
- R. In questo caso non sono tenute al pagamento nè la Stazione Appaltante nè le imprese.
- D. E' possibile che un'impresa venga esclusa perché ha allegato la ricevuta di versamento alla busta contenente l'offerta anziché a quella contenete i documenti di gara?
- **R.** La dimostrazione dell'avvenuto versamento è condizione per essere ammessi a presentare l'offerta, le stazioni appaltanti sono tenute ad escludere le imprese che non abbiano eseguito il versamento. E' bene tuttavia che le Commissioni di gara accertino se la dimostrazione dell'avvenuto pagamento non sia avvenuta per un semplice disguido (o per errore materiale), come tale sanabile a giudizio discrezionale della Commissione stessa, ovvero se si tratta di un vizio sostanziale afferente l'offerta, come tale insanabile in quanto pregiudicherebbe la par condicio dei concorrenti.

Nel caso di specie sembrerebbe trattarsi di un errore materiale da parte dell'impresa, comprovato dal fatto che il pagamento era in realtà avvenuto.

Applicando il principio in base al quale occorre favorire la massima partecipazione alle gare la S.A. potrà valutare l'eventuale ammissione dell'impresa alla gara.

D. E' possibile ammettere quale dimostrazione dell'avvenuto pagamento del contributo da parte delle imprese l'autocertificazione e la copia del bollettino di pagamento e del

documento di riconoscimento?

R. E' possibile ammettere tale forma di dimostrazione di pagamento, fermo restando la facoltà da parte della Commissione di gara di prendere visione dell'originale del versamento: è, comunque, opportuno che le stazioni appaltanti nel bando di gara o nelle lettere di invito, oltre a richiamare l'obbligo di provvedere al versamento, pena l'esclusione dalla gara, chiariscano le modalità attraverso le quali le imprese debbano dimostrare di aver provveduto al pagamento del contributo.

D. Perché la tassa si applica a partire dal 2006 e non dal 2007?

R. Il comma 67, dell'art.1 della Legge 266/2005 regola il 2006 quale anno di transizione e stabilisce che, il totale dei contributi versati non può superare lo 0,25% del valore complessivo del mercato di competenza, poiché una parte del fabbisogno finanziario dell'AVLP è assicurato ancora dal bilancio dello Stato (v. tabella C della legge finanziaria).

Il comma 65, invece, prevede, a regime, il sistema di autofinanziamento

D. Che cosa avviene del contributo in caso di annullamento della gara o di gara deserta e successiva nuova gara o successivo affidamento dei lavori a trattativa privata?

R. Il contributo deve essere versato ogniqualvolta venga avviata una procedura finalizzata alla realizzazione di un lavoro pubblico, indipendentemente dal buon esito della procedura stessa.

home

 Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici - Tutti i diritti riservati via di Ripetta, 246 - 00186 Roma c.f. 97163520584